



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Ministero della cultura – Archivio Centrale dello Stato, con sede in Roma, piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma, C.F. 80215390586, di seguito indicato anche come “Parte” o “ACS”, rappresentato dal proprio direttore generale delegato dott. Andrea De Pasquale, nato a Sanremo (IM), il 20 novembre 1970, C.F. DPSNDR70S20I138D, domiciliato per la carica presso la sede dell’ACS

E

il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa (DII) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede in Roma, Roma, Via del Politecnico 1 - 00133, rappresentato dal Direttore, Prof. Vincenzo Tagliaferri, C.F. TGLVCN54H01F839, nato a Napoli (NA) il 6 gennaio 1954, **(di seguito denominato il “Dipartimento” e, unitamente all’Archivio Centrale dello Stato, le “Parti”)**.

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento ha interesse, tra le sue differenti attività, alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico italiano;
- l’Archivio Centrale dello Stato, istituto del Ministero della Cultura, dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n. 46 ha il compito di conservare gli archivi prodotti dagli organi e dagli uffici centrali dello Stato italiano unitario, nonché di garantirne la consultabilità e promuoverne la conoscenza;
- l’ACS ha il compito di conservare, in conformità con quanto previsto dall’art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall’art. 34 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e s.s.m.m.i.i., archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano; di conservare inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di soggetti privati che lo Stato abbia in proprietà, deposito o a qualunque altro titolo;
- le Parti sono interessate a sviluppare una collaborazione nelle iniziative e nelle attività di ricerca e studio dell’architettura del Moderno e del Novecento, e in particolare dell’architettura e dell’urbanistica del periodo fascista con particolare attenzione alle città e dei borghi di fondazione del territorio dell’Agro pontino;
- il Dipartimento annovera, tra il proprio corpo docente, esimi specialisti nell’architettura italiana del Moderno e del Novecento;
- è interesse dell’Università il coinvolgimento degli studenti nelle attività di ricerca del Dipartimento;



- è interesse di entrambe le Parti formalizzare, attraverso apposito atto convenzionale, il rapporto di collaborazione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che è sottoscritta, per quanto riguarda i soggetti pubblici coinvolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

ART. 2

- Oggetto -

Con il presente accordo e per tutta la durata ivi prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata allo studio dell'architettura del Moderno e del Novecento nel territorio dell'Agro pontino (l'"**Oggetto**").

Al fine di realizzare l'Oggetto del presente accordo, l'Archivio Centrale dello Stato dichiara la propria disponibilità a offrire supporto ai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa (DII) dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nell'attività di consultazione della documentazione relativa al progetto, di garantire una postazione dedicata alla ricerca e alla visione dei documenti, e di facilitare, ove possibile e in considerazione delle risorse umane e strumentali interne disponibili, la consultazione di un numero maggiore di pezzi archivistici previsti nella singola giornata.

Il Dipartimento si impegna a comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la lista dei pezzi da consultare in modo da permettere all'Archivio Centrale dello Stato la preparazione e la movimentazione della documentazione.


L'Archivio Centrale dello Stato e il Dipartimento collaborano, nelle forme di cui all'art. 3 che segue, nella realizzazione e nella promozione di eventuali attività di divulgazione dei risultati, tra cui: *(i)* una mostra; *(ii)* pubblicazioni scientifiche; e *(iii)* attività educative.

ART. 3

- Referenti scientifici -

Nel perseguimento dell'Oggetto del presente accordo, i referenti scientifici individuati dalle Parti sono:

- Per l'Archivio Centrale dello Stato, il dott. Gaetano Petraglia, funzionario archivista di Stato—
gaetano.petraglia@cultura.gov.it



- Per il Dipartimento, la Prof.ssa Maria Grazia D'Amelio (*e.mail* damelio@uniroma2.it) e il Dott. Lorenzo Grieco (*e.mail* lorenzo.grieco@uniroma2.it).

ART. 4

- Proprietà intellettuale -

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 5

- Diritto d'immagine e Pubblicità -

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni relative alla realizzazione dell'Oggetto di cui al presente accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'Oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

ART. 6


- Altri accordi -

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 7

- Durata -

Il presente accordo avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

**ART. 8****- Copertura assicurativa -**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Per il Dipartimento sono altresì inclusi gli studenti immatricolati presso l'Università di Roma Tor Vergata e coinvolti nella ricerca.

ART. 9**- Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro -**

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.


Il personale di entrambe le Parti, compresi gli eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

ART. 10**- Miscellanea -**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente accordo non è soggetto a registrazione, in caso contrario le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di



quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

ART. 11

-Disposizioni finali-

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

L'accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Il Direttore di Dipartimento di
Ingegneria dell'Impresa 'Mario Lucertini'

Prof. Ing. Vincenzo Tagliaferri

Il Direttore generale delegato
dell'Archivio centrale dello Stato

Dott. Andrea De Pasquale